



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI RAVENNA – SEZIONE PENALE
GIUDICE MONOCRATICO DI I° GRADO**

Il Giudice dott. Piero Messini D'Agostini
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

M. L., nato il Omissis a Bologna, ivi residente, in Omissis

- PRESENTE -

difensori di fiducia: avv.ti Riccardo Sabadini e Isotta Farina del Foro di
Ravenna.

F. L., nato il Omissis a Ravenna, ivi residente, in Omissis

- PRESENTE -

difensori di fiducia: avv.ti Giuseppe Savini e Domenico Benelli del
Foro di Ravenna.

D. R., nato il Omissis a Milano, residente a Novafeltria (PU), loc.
Peticara, Omissis, elettivamente domiciliato in Novafeltria presso lo studio
dell'avv. Giuseppe Bartolini

- ASSENTE -

difensore di fiducia: avv. Giuseppe Bartolini del Foro di Pesaro.

IMPUTATI

a) per il reato p. e p. dall'art. 40 cpv e art. 589 C.P. perché,
rispettivamente con le qualità di seguito indicate:

1. M. L. in qualità di direttore dello stabilimento "F. S.p.A." con sede in
Alfonsine (RA) via N. Baldini n. 26, datore di lavoro-committente dei lavori
di manutenzione degli impianti elettrici di stabilimento;

2. F. L. in qualità di titolare della ditta individuale "F. L." con sede in Ravenna via Carraia Bezzi n. 15 loc. Santerno, appaltatore- sub committente dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici da svolgersi presso lo stabilimento della ditta "F. S.p.A.";

3. D. R. in qualità di legale rappresentante della ditta "D. D. E. di D. R." con sede in Novafeltria (PU) loc. Perticara via Crispi n. 46, sub appaltatore dei lavori di cui sopra nonché datore di lavoro della vittima T. G., operaio elettricista.

Durante i lavori di manutenzione degli impianti elettrici dello stabilimento "F. S.p.A." sito in Alfonsine (RA) via N. Baldini n. 26, per colpa, consistita genericamente in negligenza ed imperizia, nonché specificatamente nell'inosservanza delle norme cautelari in materia di sicurezza del lavoro di seguito indicate, con particolare riferimento ad un lavoro elettrico da svolgersi in alta tensione, cagionavano la morte di T. G. avvenuta per fibrillazione ventricolare indotta da folgorazione per contatto con condutture di corrente alternata ad alto voltaggio.

In particolare il giorno 4 settembre 2007, l'operaio elettricista T. G., dipendente della ditta "D. D. E. di D. R.", subappaltatrice dei lavori tesi alla realizzazione e all'ampliamento della cabina elettrica n. 5 sita presso lo stabilimento della ditta "F. S.p.A."- si recava presso lo stabilimento con sede in Alfonsine (RA) via N. Baldini n. 26, per effettuare l'inserimento di un perno in ferro risultato mancante all'interruttore MT dell'unità funzionale IMS, fornita dalla ditta "D. D. E. di D. R." ed installata dalla ditta "F. L.". T. G., senza ricevere alcuna informazione relativamente alla tensione cui rimaneva esposta l'apparecchiatura sulla quale doveva intervenire, che ancorché in fase di allestimento era già stata collegata alle sbarre a 15 KV, rimaneva folgorato atteso il prematuro collegamento alla rete 15.000 V dell'unità funzionale IMS presso cui stava lavorando.

In Alfonsine (RA) il 4 settembre 2007.

Condotte colpose dovute, oltre a generica imperizia e negligenza nell'organizzare le fasi lavorative, all'inosservanza di specifiche norme di legge posta a tutela dei lavoratori, in particolare:

a) Per il reato. p.e. p dall'art. 4 comma I e II, art. 89 e 90 del Lvo 626/94 lett. a) e b) c) in relazione anche all'art. 3 lett. a), b), c), d), t) perché, M. L. in qualità di datore di lavoro committente nonché di responsabile dell'impianto elettrico, F. L. in qualità di appaltatore e sub committente della realizzazione e ampliamento della cabina elettrica n. 5 sita presso lo

stabilimento della ditta "F. S.p.A." e D. R. in qualità di subappaltatore e datore di lavoro della vittima, T. G. operaio con mansione di elettricista, nelle qualità sopra evidenziate in relazione alla natura dell'attività oggetto di appalto e sub appalto non effettuavano, ognuno per la parte di propria competenza, una mirata e completa analisi e valutazione del rischio elettrico connesso che tenesse conto delle procedure previste per un lavoro elettrico in alta tensione, in particolare non prevedendo una programmazione del lavoro, una segnaletica che desse atto dei lavori in corso sull'impianto, una informazione degli addetti ai lavori degli eventuali rischi elettrici dell'impianto oggetto dei lavori, non prevedevano altresì la nomina di un preposto ai lavori elettrici ed infine per i lavori di manutenzione dell'impianto di ampliamento e potenziamento elettrico della cabina n.5, non prevedevano come primaria cautela, che il collegamento alle sbarre a 15 KV venisse realizzato come ultima operazione dell'intero lavoro.

In Alfonsine (RA) il 4 settembre 2007.

b) Per il reato. p.e. p dall'art. 7 comma 2 lett. a) e lett. b) art. 89 e 90 D.Lvo 626/94 perché, M. L. in qualità di datore di lavoro committente nonché di responsabile dell'impianto elettrico, F. L. in qualità di appaltatore e sub committente della realizzazione e ampliamento della cabina elettrica n. 5 sita presso lo stabilimento della ditta "F. S.p.A." e D. R. in qualità di subappaltatore, fornitore dell'apparecchiatura elettrica su cui occorreva intervenire, e datore di lavoro della vittima, T. G. operaio con mansione di elettricista, nelle qualità sopra evidenziate omettevano di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dal rischio elettrico, cui veniva esposto la vittima T. G. durante l'espletamento dell'attività lavorativa oggetto di appalto e di sub appalto con particolare riferimento alla realizzazione e all'ampliamento della cabina elettrica n. 5 sita presso lo stabilimento della ditta "F. S.p.A." - non impartendo le idonee istruzioni affinché il box elettrico cui accedeva l'operaio T. G. venisse preventivamente deenergizzato, affinché la vittima venisse adeguatamente informata che l'elemento elettrico rimaneva in tensione; omettevano inoltre, nelle qualità sopradette di fornire reciproche informazioni in ordine alle attività lavorative in corso onde evitare interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, in particolare omettevano di comunicare reciprocamente lo stato dei lavori degli impianti elettrici del cantiere temporaneo sito presso lo stabilimento "F. S.p.A.", non avvertivano gli altri dipendenti presenti presso il cantiere che erano in corso i lavori di manutenzione dell'interruttore dell'unità funzionale IMS (Interruttore di Manovra e Sezionatore), svolti da T. G., al fine di evitare il prematuro

collegamento alla rete 15.000 V dell'unità funzionale IMS presso cui stava lavorando la vittima.

In Alfonsine (RA) il 4 settembre 2007.

c) Per il reato p.e. p dall'art. 337 e 389 DPR 547/55 perché, M. L. in qualità di direttore dello stabilimento "F. S.p.A.", F. L. in qualità di sub committente ed installatore dell'apparecchiatura di MT denominata unità funzionale IMS (Interruttore di Manovra e Sezionatore) e D. R. in qualità di subappaltatore, fornitore dell'unità funzionale, nonché datore di lavoro della vittima, omettevano di esporre nella cabina elettrica oggetto dell'infortunio, uno schema elettrico dell'impianto con chiare indicazioni relative alle connessioni, omettevano altresì di segnalare, anche tramite l'esposizione di un apposito cartello, che l'apparecchiatura sulla quale si doveva intervenire era stata collegata alle sbarre a 15 KV.

In Alfonsine (RA) il 4 settembre 2007.

d) Per il reato p.e.p. dagli artt. 21, 22 art. 89 e 90 del DPR 626/94 perché, D. R. in qualità di legale rappresentante della ditta sub appaltatrice "D. D. E. di D. R." e datore di lavoro della vittima T. G., ometteva di assicurare al lavoratore T. G., operaio con mansione di elettricista, una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riguardo alle proprie mansioni e al tipo specifico di lavoro da svolgere il giorno dell'infortunio con riferimento all'unità funzionale IMS da considerarsi lavoro elettrico complesso.

In Alfonsine (RA) il 4 settembre 2007.

PARTE CIVILE: M. B., nata il Omissis a Cesena (FC), residente a Novafeltria (RN), in Omissis, rappresentata e difesa dall'avv. Bianca BARBIERI del Foro di Pesaro.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiede la condanna per i tre imputati: M. L. alla pena di mesi 4 di reclusione, F. L. alla pena di 4 mesi e 15 giorni di reclusione, D. R. alla pena di 5 mesi di reclusione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

Il difensore della parte civile chiede che il Giudice adito, ad esito dell'udienza odierna, voglia dichiarare la penale responsabilità degli

imputati per i reati loro ascritti e condannarli alle pena che riterrà di giustizia, nonché al risarcimento dei danni tutti subiti dalla costituita parte civile, che si indicano in complessivi € 700.000, di cui € 300.000 per danni patrimoniali ed € 400.000 per danni non patrimoniali, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, con la condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, da porsi a carico di tutti gli imputati in solido tra loro, di almeno € 200.000, oltre alla refusione delle spese e competenze di parte civile, come da nota che si deposita.

I difensori dell'imputato M. L. chiedono l'assoluzione, in subordine ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2°.

I difensori dell'imputato F. L. chiedono l'assoluzione con la formula più ampia; in via di estremo subordine, laddove si pervenisse ad una sentenza di condanna, concessione attenuanti generiche prevalenti, applicazione del minimo della pena e concessione del beneficio della sospensione; chiedono che anche ai fini civilistici si tenga conto del concorso di colpa del lavoratore.

Il difensore dell'imputato D. R. chiede l'assoluzione.

FATTO E DIRITTO

1. Lo svolgimento del dibattimento.

Con decreto in data 10/6/2010, emesso ex art. 429 c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare disponeva il rinvio giudizio di M. L., F. L. e D. R. affinché rispondessero del reato in epigrafe trascritto.

Alla prima udienza dibattimentale dell'11/2/2011 si costituivano parti civili M. B., moglie della vittima, nonché i genitori, i fratelli e le sorelle di T. G. (costituzioni queste ultime revocate all'odierna udienza).

Le prove orali ammesse venivano assunte in primo luogo con l'esame dei testi, indicati dall'Accusa, Claudio BIOCCHI e Daniele AMADORI, dipendenti della ditta F. L., Andrea GENNARI, Mirco SANTANDREA ed Orazio BERARDI, dipendenti della F. s.p.a., Mauro ROSSETTO, ufficiale di P.G. del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda U.S.L. di Ravenna.

Venivano poi sentiti i consulenti nominati dalle varie parti (l'ing. Mauro MARCHINI per il Pubblico Ministero, l'ing. Emma GARELLI per la parte civile, l'ing. Carlo Alberto NUCCI per M. L., il perito industriale Pierpaolo CONTI per F. L. e l'ing. Lino ROSSI per D. R.), nonché, dopo l'esame dei tre imputati, i testi indicati dalle Difese: Cristina MASI, Ivan GRAZIA, Massimiliano GOSTI e Giovanni TANI, dipendenti della D. D. E. di D. R., Massimiliano MAZZOLANI, dipendente della ditta F. L., gli ingegneri Sergio PEZZI e Federica VIGNA, rispettivamente direttore e

responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, nominati dalla F. S.p.A.

Nel corso dell'istruzione dibattimentale le parti hanno prodotto numerosi documenti e concordato, ai sensi dell'art. 493 comma 3° c.p.p., l'acquisizione di vari atti svolti nella fase delle indagini.

All'odierna udienza è stato nuovamente esaminato, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il teste Andrea GENNARI.

Dichiarati utilizzabili ex art. 511 c.p.p. gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, si è proceduto alla discussione, con l'illustrazione e formulazione delle conclusioni sopra riportate.

2. La ricostruzione del fatto: le circostanze non controverse.

Nel corso dell'ampia, anche se concentrata, istruzione dibattimentale si è dato spazio alle richieste di tutte le parti, intese ad ottenere un quadro degli accadimenti il più possibile chiaro e completo.

In questa sede, tuttavia, pare opportuno concentrare la motivazione su alcune questioni fondamentali, riguardanti il solo delitto di omicidio colposo, l'unico che si ritiene sia stato specificamente contestato agli imputati.

Alla luce delle deposizioni testimoniali assunte, dei verbali di s.i.t. acquisiti su accordo delle parti, dei numerosi documenti prodotti e degli accertamenti e pareri dei consulenti tecnici, il fatto in esame può essere agevolmente ricostruito e non è nella sostanza controverso fra le parti in ordine a molteplici circostanze, delle quali soltanto si tratterà in un primo momento.

L'infortunio del quale rimase vittima T. G., a soli 37 anni, si verificò il 4/9/2007, poco dopo le ore 8.30, all'interno dello stabilimento della F. S.P.A. (soc. coop. p.a.), sito in Alfonsine, Via Nullo Baldini n. 24, ove erano in corso lavori di ampliamento e manutenzione generale degli impianti elettrici appaltati dalla società alla ditta individuale F. L. Impianti Elettrici Industriali, in forza di un contratto sottoscritto in data 16/1/2006.

In particolare l'evento si verificò nell'ambito del cantiere di lavoro relativo alle "modifiche interne a stabilimento agro-industriale per la realizzazione di un nuovo reparto per la produzione di minestroni surgelati e di una cabina MT/BT", la cabina n. 5, all'interno della quale perse la vita T. G., dipendente della ditta individuale D. D. E., titolare della quale era ed è D. R.

Gli adempimenti relativi alla sicurezza erano stati dalla F. S.p.A. affidati alla Greentecology s.p.a. di Ravenna, con la nomina dell'ing. Sergio Pezzi a direttore e responsabile dei lavori e dell'ing. Federica Vigna a coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione.

In relazione a dette opere si tennero tre riunioni di coordinamento della sicurezza, cui parteciparono i due professionisti nominati dalla committente e F. L. per la ditta appaltatrice, al termine delle quali furono redatti verbali sottoscritti dai presenti.

Dal primo verbale del 23/2/2007 risulta che, in seguito al sopralluogo eseguito il giorno precedente, il coordinatore per la sicurezza dettò varie "prescrizioni operative ed esecutive", fra le quali il divieto per "tutti i lavoratori di svolgere lavorazioni su impianti elettrici in tensione e nelle vicinanze di questi" e l'obbligo per l'impresa appaltatrice di informare per tempo, almeno 15 giorni prima, lo stesso coordinatore "dell'ingresso in cantiere di eventuali subappaltatori, siano esse imprese che lavoratori autonomi, segnalando anche il tipo di lavorazione che questi andranno ad eseguire" .

Nel secondo verbale del 27/3/2007 si attestò che i lavori riguardanti la cabina di trasformazione erano terminati, ma che la committente aveva manifestato l'intenzione di ampliare l'impianto realizzato, con la conseguente necessità di presentare al Comune di Alfonsine ed agli enti competenti un progetto di variante D.I.A. relativo all'ampliamento richiesto. Si legge nel verbale che, in attesa dell'approvazione del progetto, "le lavorazioni sono sospese e potranno riprendere soltanto all'approvazione e quindi restituzione della D.I.A. di variante da parte dello Sportello Unico del Comune di Alfonsine (RA)".

Nell'ultimo verbale del 7/6/2007 fu confermata la sospensione dei lavori, in attesa della restituzione della D.I.A., presentata il giorno precedente. I lavori sarebbero ripresi nei giorni seguenti alla "riconsegna del progetto per approvazione, previa riunione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza appositamente convocata e dopo la consegna del progetto esecutivo dell'ampliamento di impianto".

Prima dell'inizio delle nuove lavorazioni – si legge nella parte finale del verbale – il coordinatore della sicurezza avrebbe proceduto all'aggiornamento del PSC (piano di sicurezza e coordinamento), cui sarebbe stato allegato un nuovo programma di lavori, prontamente trasmesso alla ditta appaltatrice affinché aggiornasse il proprio POS (piano operativo di sicurezza).

In data 27/6/2007 F. L. consegnò al direttore e responsabile dei lavori ing. Pezzi la dichiarazione di conformità parziale per la porzione dell'impianto di trasformazione MT/BT già realizzata, con la conferma che la propria ditta avrebbe atteso una comunicazione scritta che la autorizzava "a riprendere i lavori per completare l'impianto con il terzo trasformatore", il cui progetto era "in fase di approvazione da parte degli Enti preposti".

L'ampliamento dell'impianto nella cabina n. 5 consisteva, in sostanza, nella messa in opera di un nuovo modulo che sarebbe servito ad alimentare un terzo trasformatore per aumentare la potenza in bassa tensione.

I lavori di ampliamento, con i relativi costi, furono descritti nella conferma d'ordine, anch'essa in data 27/6/2007, sottoscritta dal presidente della F. S.p.A. e dallo stesso F. L.

Nella cabina vi erano quattro unità funzionali, racchiuse in distinti box, involucri metallici: una unità comprendente l'arrivo del cavo MT, un sezionatore di linea a monte, un interruttore di MT e le messe a terra di monte e di valle; due unità funzionali con fusibili a servizio di altrettanti trasformatori; un'ultima unità – quella interessata dall'incidente – con sezionatore di linea a monte, interruttore di MT e le messe a terra di monte e di valle, ancora in fase di allestimento.

Al di sopra di queste unità si estendeva il compartimento sbarre MT, alla tensione di 15.000 V; dalle sbarre derivavano in parallelo le tre unità funzionali IMS (Interruttore di Manovra e Sezionatore) con i trasformatori, due sole delle quali in esercizio e la terza, come detto, oggetto dell'ampliamento deciso dalla committente.

Il 1° luglio 2007, domenica, vi fu un fermo programmato dell'intero stabilimento F. S.p.A., finalizzato alla manutenzione di alcune cabine elettriche.

Approfittando di questo fermo, Marcello Mazzolani e Paolo Fiorentini, dipendenti della ditta F. L., con l'accordo del personale F. S.p.A. (ed in particolare di Andrea Gennari, coordinatore del reparto elettricisti), installarono il modulo, affiancandolo agli altri, ove poi sarebbe stato collocato il terzo trasformatore, non ancora presente.

L'operazione consisteva anche nel collegamento elettrico del modulo, nella cui parte superiore dovevano essere inserite le tre sbarre in rame (collegamento in parallelo).

Durante il lavoro, nelle prove "in bianco" (senza tensione), i due operai verificarono che meccanicamente l'interruttore automatico non chiudeva ed avvisarono il loro collega più esperto, Claudio Biccocchi, il quale, d'accordo con Gennari, investì del problema T. G., che si trovava casualmente in stabilimento per un'attività che interessava un'altra ditta (la "DELTA").

T. G., infatti, era dipendente della D. D. E., che il 18/4/2007 aveva consegnato il modulo alla F. L., ditta della quale era fornitrice da tempo.

L'operaio visionò l'apparato e capì che il problema era costituito dalla mancanza di un perno sul retro.

Il modulo, comunque, come previsto, fu collegato alla tensione di rete e fu poi messo in sicurezza da Biccocchi e Gennari, dopo che gli stessi avevano parlato con T. G., e così rimase sino al giorno dell'incidente mortale.

Il collegamento era finalizzato ad evitare una nuova interruzione di corrente, per i reparti alimentati dalla cabina n. 5, al momento della installazione del terzo trasformatore .

Tornato in sede, T. G. riferì dell'inconveniente e le ditte F. L. e D. D. E. si accordarono nel senso che, una volta arrivato il pezzo mancante, si sarebbe stabilito il giorno per l'operazione di installazione del perno, che sarebbe stata effettuata dallo stesso T. G.

L'intervento di riparazione consisteva, in sostanza, nel posizionare il perno, mancante nei collegamenti dei leverismi, previa estrazione dal box dell'intero corpo dell'interruttore MT.

Una volta giunto il pezzo, il lavoratore provò in officina, ovviamente in carenza di tensione , l'operazione di inserimento del perno nell'interruttore, che avrebbe dovuto effettuare nella cabina n. 5 dello stabilimento F. S.p.A.

Il 3/9/2007, Claudio Bicocchi ed Ivan Grazia, dipendente della D. D. E. addetto al servizio commerciale, concordarono che T. G. si sarebbe recato all'indomani ad Alfonsine per eseguire il lavoro.

Il 4/9/2007, poco dopo le ore 8, si verificò un abbassamento di tensione sulla linea AT dell'ENEL che fece scattare vari interruttori degli impianti, per ripristinare i quali si distribuirono nello stabilimento Andrea Gennari, Mirco Santandrea ed Orazio Berardi, dipendenti della F. S.p.A., e Daniele Amadori, elettricista della ditta F. L.

Intorno alle ore 8.25 Amadori ricevette sul cellulare una telefonata da parte di T. G., giunto in stabilimento per il lavoro; lo raggiunse in bicicletta presso la cabina n. 5; gli aprì con le chiavi la porta di accesso alla cabina e lo lasciò solo.

Alle ore 8.45 venne a mancare completamente la tensione in tutto lo stabilimento e si accertò che vi era un guasto a terra nell'impianto F. S.p.A. ; pochi minuti dopo il black out, Amadori, Berardi e Santandrea, successivamente raggiunti da Gennari, entrarono nella cabina n. 5 e videro T. G. immobile, inginocchiato, con il busto all'interno del box MT ove stava operando.

T. G. non rispose ai richiami degli operai, che avvertirono subito il "118"; i sanitari, estratto il corpo dalla unità funzionale, praticarono vanamente alcuni tentativi di rianimazione del lavoratore, il cui decesso fu constatato alle ore 9.10 .

La morte del lavoratore avvenne per folgorazione e, tecnicamente, a causa di elettrolocuzione, vale a dire del passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano, quando almeno due parti di esso vengono a contatto con una differenza di potenziale (tensione di contatto).

Nel caso specifico vi fu un contatto diretto di T. G. con parti attive dei circuiti elettrici ordinariamente alla tensione di 15.000 V: ciò avvenne dopo

che il lavoratore si era introdotto con il busto e gli arti superiori all'interno del box metallico che conteneva la terza unità funzionale, oggetto del previsto ampliamento, al fine di effettuare, mediante attrezzi, le sconnessioni necessarie per estrarre dal box l'interruttore di manovra asportabile, sul quale doveva intervenire installando il perno mancante.

Le circostanze sino ad ora sommariamente riportate e le valutazioni di natura tecnica, nei limiti indicati, possono dirsi pacifiche e non controverse in quanto, le prime, risultanti per tabulas o coerentemente riferite dai testimoni a conoscenza dei fatti, le seconde perché oggetto di una sostanziale convergenza fra tutti i consulenti nominati dalle parti .

3. Le spiegazioni dell'evento: ipotesi.

Vi è stato, invece, un profondo contrasto fra gli esperti in ordine alla causa immediatamente "a monte" dell'evento, vale a dire all'"analisi critica delle sequenze incidentali possibili", come è stata definita dall'ing. Marchini, consulente del Pubblico Ministero .

Il contrasto è rimasto irrisolto anche ad esito dell'approfondito esame dei consulenti e di un confronto fra gli stessi , avendo la divergenza – fra Accusa pubblica e privata da una parte e Difese dall'altra – riguardato già la decisione adottata dalla F. S.p.A. e dalla F. L. di operare, in data 1/7/2007 , il collegamento alle sbarre a 15.000 V della unità funzionale IMS in allestimento, definito prematuro dall'ing. Marchini, così come nella stessa imputazione, laddove è stato contestato questo specifico profilo di colpa.

Anche sulla definizione del tipo di intervento affidato a T. G. il giorno dell'infortunio – lavoro elettrico complesso o meno – vi è stata diversità di opinioni fra le parti.

Questi due aspetti, per quanto non possano dirsi irrilevanti, non risulteranno decisivi – ritiene il giudicante – ai fini dell'accertamento delle responsabilità, cosicché di essi si tratterà oltre, peraltro solo marginalmente, dovendosi sin d'ora evidenziare, però, un tema centrale della linea difensiva degli imputati, fondata sulle deduzioni dei consulenti, avvalorata anche dalle deposizioni dei testi delle tre imprese interessate, che sul punto sono state monocordi: il lavoro demandato a T. G. poteva essere svolto senza pericolo, in condizioni di sicurezza, anche con l'impianto elettrico in tensione, perché riguardava un problema meccanico e non elettrico, nella zona sottostante, ben separata dalla sezione superiore, a monte.

Considerato che i consulenti degli imputati si sono misurati innanzitutto con le sequenze incidentali ipotizzate dall'ing. Mauro Marchini, contestandone la verosimiglianza , è da queste che si può prendere le mosse.

Secondo una prima ipotesi, formulata dal consulente del Pubblico Ministero, T. G. avrebbe iniziato il lavoro quando l'impianto elettrico della cabina n. 5 non era in tensione, ritenendo che tale situazione fosse stata preordinata per consentirgli di lavorare in sicurezza.

Successivamente sarebbe tornata tensione e l'operaio fatalmente sarebbe entrato in contatto con parti attive dell'impianto.

Questa è la sequenza ritenuta più verosimile dall'ing. Emma Garelli, consulente della parte civile, sulla base di alcuni dati obiettivi, ed è anche in qualche modo suggestiva se si ha riguardo all'abbassamento di tensione che si verificò quella mattina, poco dopo le ore 8, a seguito del quale, Gennari, Santandrea e Berardi (F. S.p.A.), insieme ad Amadori (F. L.), si recarono nei vari impianti per ripristinare gli interruttori.

Il teste Gennari, tuttavia, è stato categorico – e convincente da un punto di vista tecnico – nell'escludere che quel velocissimo calo (di 0,6 secondi, come gli fu comunicato dall'ENEL) avesse tolto tensione alle cabine, oltre che agli impianti produttivi.

Lo stesso ing. Marchini, esaminando l'ipotesi in questione, ha delineato un diverso scenario: Amadori potrebbe aver tolto tensione alla sezione di impianto alla cabina n. 5, dopo avere lasciato T. G. sul posto, mentre Santandrea o Berardi, all'oscuro della presenza nello stabilimento dell'operaio della D. D. E., avrebbe ridato tensione alla cabina.

Ovviamente nessuna evidenza di questa ipotesi è emersa dalle deposizioni assunte, pur essendo apparsa sospetta una divergenza fra le dichiarazioni rese da Amadori agli ispettori dell'U.S.L. il giorno dell'infortunio e quelle fatte nel corso dell'esame dibattimentale.

Inoltre – secondo lo stesso consulente del Pubblico Ministero – due considerazioni rendono “poco credibile l'ipotesi” in esame: Amadori si sarebbe assunto la responsabilità in proprio di fermare l'impianto produttivo senza preavviso; la disattivazione e nuova attivazione, poi, sarebbe avvenuta da una cabina a monte (la n. 1), distante da quella n. 5, quando “per mettere fuori tensione la sezione di impianto sulla quale si stava lavorando si sarebbe potuto intervenire più direttamente e più opportunamente sull'interruttore generale di cabina n. 5, senza far ricorso ad un interruttore di manovra remoto e più difficilmente controllabile”.

Vi è, infine, un'ulteriore fondamentale circostanza: come si vedrà più nel dettaglio fra breve, trattando dell'ultima sequenza, dall'istruttoria è emerso che T. G. sapeva che il collegamento con le sbarre era stato fatto, che pertanto la sezione di impianto elettrico a monte era in tensione e che in tali condizioni egli avrebbe effettuato l'intervento.

In una seconda ipotesi, T. G., a conoscenza del collegamento alle sbarre, sarebbe stato costretto a forzare gli interblocchi, in quanto

l'interruttore di manovra, privo di perno nei suoi leverismi, durante la prova dell'1/7/2007 era rimasto in posizione di chiuso (e quindi si sarebbe aperto in occasione ed a causa dell'incidente): ciò significa che da tale giorno la unità funzionale sarebbe rimasta aperta e pericolosamente in tensione, al pari delle sezioni terminali dei cavi in partenza verso il trasformatore (non ancora presente), quantunque fossero non protette e facilmente accessibili.

Detta ipotesi, non ritenuta la più verosimile dallo stesso ing. Marchini, è stata radicalmente contestata dagli esperti nominati dagli imputati M. L. e F. L., i quali hanno sostenuto la impossibilità tecnica di un'apertura dell'interruttore a causa dell'incidente.

A prescindere da questo aspetto, la sequenza si scontra con le dichiarazioni rese da Claudio Bicchocchi (F. L.) e da Andrea Gennari (F. S.p.A.), i più esperti fra gli elettricisti delle due ditte, i quali, sentiti dagli operanti del Servizio Prevenzione e Sicurezza a soli tre giorni dal fatto, spiegarono – il primo con ampi dettagli – che il modulo fu messo in sicurezza, mediante l'azionamento del sezionatore a vuoto posto a monte dell'interruttore automatico ed il suo posizionamento nella posizione di "aperto" (interruttore MT fuori tensione) e con il dispositivo sezionatore di terra in posizione di "chiuso" .

In dibattimento i due testi hanno ribadito la circostanza , confermata anche da Marcello Mazzolani, uno dei due dipendenti della F. L. che l'1/7/2007, in occasione del fermo programmato, installarono il modulo per il terzo trasformatore nella cabina n. 5 e poi chiamarono Bicchocchi, una volta resisi conto del problema .

Bicchocchi e Gennari, se così non avessero fatto (ma non si vede davvero perché due persone molto esperte avrebbero dovuto lasciare la cabina in una situazione di pericolo), si sarebbero potuti sentire in parte responsabili dell'evento, ma ciò non basta per ritenere le loro dichiarazioni inattendibili, specie laddove furono rese a tre soli giorni dal fatto, quando ben lontana era la ricostruzione della dinamica del tragico incidente.

A conferma dell'attendibilità dei due testimoni, va ora evidenziata un'altra circostanza dagli stessi riferita e confermata in numerose altre deposizioni, sicché la stessa può dirsi processualmente dimostrata: trattasi della consapevolezza in capo a T. G. del fatto che il collegamento alle sbarre era stato eseguito e che pertanto egli avrebbe effettuato il lavoro di inserimento del perno sapendo che la sezione di impianto elettrico a monte era in tensione.

Questa circostanza non consente di ritenere la terza ipotesi come "la più credibile fra tutte", come invece affermato dall'ing. Marchini nella propria consulenza, redatta nella fase delle indagini .

Bicocchi, infatti, dichiarò – ancora una volta a distanza di soli tre giorni dal fatto – di avere avvisato T. G., dopo che questi aveva constatato il difetto dell'interruttore per la mancanza del perno, "che il modulo era stato collegato alla tensione di rete e l'intervento da programmare con la cabina in servizio".

In dibattimento l'esperto operaio specializzato ha confermato la circostanza, ricordando che T. G. "disse che era una operazione di normale routine dove si poteva intervenire senza pericolo, perché in effetti quella parte si trovava in una zona sezionata meccanicamente e fisicamente, come tutti gli altri quadri della media tensione" .

Anche il coordinatore degli elettricisti della F. S.p.A. si è detto certo nel ricordare che T. G. aveva visto il collegamento già effettuato. Gennari ha ricordato che fu anche chiesto al dipendente della D. D. E. "se doveva portare via il box" .

Il testimone Marcello Mazzolani, già citato dipendente della F. L., era uno dei lavoratori che assistettero al colloquio con T. G., il quale fu ben informato – a suo dire – che, quando avrebbe fatto l'intervento, vi sarebbe stata tensione .

I testi Ivan Grazia, impiegato commerciale della D. D. E. dal 1994, e Giovanni Tanni, tecnico della stessa ditta dal 1987, che effettuò la simulazione dell'operazione con T. G. in officina, hanno anch'essi affermato, senza alcuna incertezza, che sin dal 1° luglio, quando in stabilimento il loro collega verificò il tipo di problema che presentava l'interruttore, egli ben sapeva che al momento del lavoro in F. S.p.A. avrebbe trovato la parte superiore in tensione .

Gli stessi due colleghi della vittima non sono stati in grado di fornire una giustificazione di quanto accaduto la mattina del 4/9/2007 a T. G., da loro definito, come dall'impiegata amministrativa Cristina Masi e dall'elettricista Massimiliano Gosti, "una persona molto meticolosa..... equilibrata...piuttosto pignola...molto precisa", quella "in grado di meglio valutare le situazioni" .

Neppure il datore di lavoro della vittima, D. R., si è saputo spiegare la dinamica dell'evento , sulla quale occorre indagare ulteriormente, anche se – come si vedrà – la ricostruzione completa e sicura dei brevi momenti che precedettero la folgorazione di T. G., durante il suo lavoro, non è condizione indispensabile per esprimere una valutazione sulla responsabilità degli imputati.

Anche se non si tratta di consulenti, è opportuno richiamare quanto affermato da Claudio Bicocchi e da Andrea Gennari, gli esperti "elettricisti-capo" delle ditte F. L. e F. S.p.A., testi particolarmente qualificati, che l'1/7/2007 parlarono con T. G. del problema verificatosi all'interruttore,

programmarono in sostanza la riparazione e lasciarono poi la cabina in sicurezza, a collegamento delle sbarre avvenuto.

Bicocchi, dopo aver ribadito di avere “lasciato un quadro senza tensione”, nella parte di sotto, separata, ha dichiarato che T. G. avrebbe dovuto avvisare se si fosse verificato un non meglio ipotizzabile inconveniente; ciò non accadde ed il teste non ha “capito perché sia successo il fatto” .

Gennari si è spinto un po’ oltre, pur non spiegandosi neppure lui, da un punto di vista tecnico, la ragione per la quale T. G., “facendo delle operazioni, ha messo in collegamento la parte di sopra con la parte di sotto”. Il teste, infatti, ha ipotizzato che la vittima cercò, “per sistemare quello che doveva mettere a posto, di affrettarsi nella sua operazione, di affrettare il suo lavoro”; verosimilmente si comportò in quel modo “per accelerare” .

I consulenti dei tre imputati, nei loro elaborati e nel corso dell’approfondito confronto svoltosi in dibattimento, hanno concluso affermando, in sostanza, che T. G. operò forzando gli interblocchi, i meccanismi di sicurezza.

In particolare, secondo gli ing. Carlo Alberto Nucci e Mario Paolone, consulenti di M. L., ciò fu fatto dal lavoratore “verosimilmente nell’intenzione di rendere più agevoli le operazioni di manutenzione, nella convinzione che il sistema elettrico non fosse in tensione o semplicemente sottovalutando (o malauguratamente ignorando, per fatale distrazione) il grave rischio a cui tale forzatura avrebbe portato, rischio cui a volte finisce con l’esporsi chi è del mestiere” .

Anche l’ing. Lino Rossi, consulente di D. R., già nella fase delle indagini , sostenne che “la configurazione del sinistro era ottenibile solo mediante l’effettuazione di manovre illegali di aggiramento dei blocchi”.

Il perito industriale Pierpaolo Conti, consulente di F. L., ha ricostruito i momenti precedenti il tragico evento, sostenendo anch’egli che T. G. volontariamente disattivò i dispositivi di sicurezza: ciò egli avrebbe fatto “in conseguenza delle ripetute manovre di apertura e chiusura dell’interruttore”, che gli fecero commettere l’“errore”. Ha scritto il consulente che “purtroppo anche uomini di grande esperienza possono commettere errori”; nell’occasione accadde che il lavoratore si apprestò allo smontaggio dei cavi di uscita dell’interruttore, “molto probabilmente dimenticando il sezionatore di linea in posizione di chiuso” .

Valutati i complessi aspetti tecnici della vicenda e valorizzate le descritte emergenze processuali, costituite in sostanza da numerose deposizioni testimoniali (con le quali contrastano – come si è visto – le ipotesi di ricostruzione del fatto prospettate dal consulente del Pubblico Ministero), ritiene il giudicante che le conclusioni degli esperti nominati

dagli imputati siano quelle che fotografano con maggiore verosimiglianza le fasi precedenti l'evento .

In ogni caso, anche diversamente opinando, l'ipotesi nella ricostruzione della causalità dell'evento formulata dalle Difese degli imputati, qualora anche fosse ritenuta meno affidabile di quelle offerte dall'Accusa pubblica e privata, non potrebbe essere certamente esclusa in termini di elevata credibilità razionale .

4. Le gravi condotte colpose degli imputati.

Sulla scorta delle conclusioni dei propri consulenti, i difensori, nel corso della discussione, hanno nella sostanza invocato un unico principio giuridico sul quale fondare la richiesta di assoluzione: ricostruita la condotta della vittima nei termini indicati dagli esperti nominati dagli imputati, questi ultimi sarebbero esenti da responsabilità, atteso che T. G. tenne un comportamento assolutamente eccezionale, anomalo, imprevedibile.

Sarebbe dunque applicabile nella fattispecie il disposto dell'art. 41 comma 2° c.p., dovendosi ravvisare nella condotta del lavoratore deceduto una causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso di causalità.

Questo è certamente un punto centrale ai fini della decisione; tuttavia, non si possono dare per scontati i passaggi precedenti, essendo evidente, in particolare, che di interruzione di nesso causale fra condotta colposa ed evento si possa parlare nel momento in cui detta condotta sia individuata: la colpa del datore di lavoro "è pur sempre (come ovvio) il presupposto dell'addebito, anche nella concorrente presenza della colpa del lavoratore infortunato" .

Invero, in tema di reato colposo, di regola occorre :

⊗ accertare la causa materiale dell'evento, indipendentemente dalla condotta dell'uomo che può avervi dato luogo (causalità materiale);

⊗ verificare l'interferenza dell'attività umana sulla produzione dell'evento, accertando in particolare se la condotta degli imputati abbia avuto efficienza causale sul verificarsi dell'evento (causalità della condotta), questione che – nel reato omissivo – interferisce significativamente con il problema delle posizioni di garanzia, dovendosi considerare se l'obbligo di tenere le condotte omesse incombesse sugli imputati (obbligo di garanzia);

⊗ valutare se il comportamento umano, rilevante nel determinismo dell'accaduto, sia stato posto in essere in violazione di regole cautelari, generiche o specifiche (elemento soggettivo della colpa), preordinate ad evitare proprio quell'evento o un evento "tipo" ("concretizzazione del rischio"), potendo poi l'agente prevedere che la sua condotta omissiva

avrebbe avuto quella o analoghe conseguenze (prevedibilità dell'evento), provocate invece dalla violazione della regola cautelare "preordinata" (causalità della colpa);

⊗ esaminare se l'evento non si sarebbe in concreto verificato ponendo in essere la condotta colposamente omessa (il "comportamento alternativo lecito") e, quindi, se lo stesso era evitabile: trattasi del giudizio controfattuale ("contro i fatti") necessario per accertare il nesso di condizionamento (se l'intervento omesso fosse stato adottato si sarebbe evitato il prodursi dell'evento?).

Alcuni passaggi, invero, nei termini ora indicati, sono riferibili alla sola ipotesi del reato omissivo (improprio), essendo importante distinguere la causalità commissiva da quella omissiva, distinzione in astratto chiara (nella prima viene violato un divieto, nella seconda un comando), ma non sempre semplice nell'applicazione concreta, come anche di recente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità .

Dalla ricostruzione del fatto in termini di causalità commissiva od omissiva discendono importanti conseguenze pratiche: solo nel secondo caso, infatti, assume rilievo, ex art. 40 comma 2° c.p., la tematica dell'obbligo giuridico di impedire l'evento e, quindi, l'individuazione della posizione di garanzia.

Inoltre, in termini diversi, evidentemente, va compiuto il giudizio controfattuale, rilevante ai fini dell'accertamento del nesso di causalità: nella causalità commissiva, infatti, ci si deve chiedere se, ipotizzando come non avvenuta la condotta commissiva descritta, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, mentre nella causalità omissiva, detto giudizio va compiuto dando per avvenuta una condotta impeditiva che non c'è stata e chiedendosi se, posta in essere la medesima, l'evento sarebbe ugualmente avvenuto in termini di elevata credibilità razionale.

Nel caso di specie le condotte colpose poste in essere dagli imputati hanno avuto qualcuna carattere omissivo, qualcun'altra carattere commissivo.

Proprio di questa seconda natura è stata la colpa più macroscopica, ascrivibile a M. L. e F. L., così fragorosamente e limpidamente entrata nelle risultanze processuali, da avere condotto – così è parso – i loro attenti e scrupolosi difensori, al pari del patrono di D. R., a concentrarsi sul profilo dell'interruzione del nesso causale, essendo quasi nulle le possibilità di contestare la sussistenza di un grave profilo di colpa in capo agli imputati, che ha palesemente avuto efficacia causale sull'evento mortale.

Ci si riferisce, evidentemente – come già si poteva cogliere dall'iniziale esposizione in ordine alle circostanze pacifiche, risultanti documentalmente e non contestate da alcuna parte – alle violazioni delle prescrizioni dell'ing.

Federica Vigna, nominata dalla F. S.p.A. coordinatore della sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori in questione, dettate in accordo con la stessa società committente e con la ditta appaltatrice, chiaramente indicate nei due verbali redatti dopo le riunioni di coordinamento della sicurezza del 27/3/2007 e del 7/6/2007, ulteriormente recepite da F. L., pure presente a dette riunioni, nella dichiarazione consegnata al responsabile e direttore dei lavori ing. Sergio Pezzi, con la quale egli confermò che la propria ditta avrebbe atteso una comunicazione scritta che la autorizzava "a riprendere i lavori per completare l'impianto con il terzo trasformatore", il cui progetto era "in fase di approvazione da parte degli Enti preposti".

Si è visto in precedenza, infatti, che i lavori nella cabina n. 5, volendo la committente procedere ad un ampliamento con la messa in opera di un nuovo modulo per alimentare un terzo trasformatore, erano stati sospesi e sarebbero potuti riprendere solo ad esito dell'approvazione da parte del Comune di Alfonsine della D.I.A., presentata dalla committente il 6/6/2007.

Non solo: prima dell'inizio delle nuove lavorazioni, quelle relative all'ampliamento, il coordinatore della sicurezza avrebbe convocato una nuova riunione ed avrebbe proceduto all'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, allegando un nuovo programma di lavori, trasmesso alla ditta appaltatrice affinché aggiornasse il proprio piano operativo di sicurezza.

L'infortunio a T. G. avvenne, pacificamente, nel corso dell'esecuzione dei suddetti lavori di ampliamento, in quanto l'operazione demandata al lavoratore dipendente della D. D. E., che aveva fornito il quadro alla ditta F. L., consisteva nella installazione di un perno di un interruttore nella unità funzionale installata a servizio del terzo trasformatore, ancora mancante.

Detti lavori non erano previsti nel progetto iniziale, come chiaramente spiegato in dibattimento dal responsabile e direttore dei lavori ing. Pezzi, il quale ha ben precisato che "per mettere il terzo trasformatore occorreva un nuovo progetto e bisognava depositare presso gli organi competenti quelli che sono i nuovi schemi elettrici, in sostanza fare una nuova pratica autorizzativa di variante". Il teste ha altresì evidenziato che spesso, "quando si presenta una D.I.A., erroneamente si pensa che sia solo l'aspetto urbanistico, ma c'è l'aspetto dei Vigili del Fuoco, l'aspetto dell'A.S.L.", tant'è che nel caso specifico "di urbanistico non c'era niente, perché la cabina 5 era già nata per tre trasformatori in previsione di uno sviluppo futuro. Quindi la D.I.A. riguardava gli aspetti impiantistici".

Lo stesso concetto è stato ribadito dall'ing. Federica Vigna, la quale ha precisato che, prima dell'inizio dei lavori di ampliamento, si sarebbe dovuto redigere "un progetto che presentasse il terzo trasformatore".

Gli stessi due testimoni, indicati dalla difesa M. L., hanno dichiarato di essere stati del tutto all'oscuro degli interventi eseguiti l'1/7/2007 (installazione del nuovo box nella cabina n. 5 con collegamento alle sbarre; verifica del guasto meccanico all'interruttore) ed il 4/9/2007 (intervento di riparazione di T. G.) e che avrebbero dovuto essere messi al corrente di ogni intervento in quello che era un cantiere fermo, che per il responsabile dei lavori "non esisteva" , stante la sospensione concordata con la F. S.p.A. e con F. L. .

E' del tutto pacifico, dunque, che quei lavori eseguiti nelle giornate dell'1/7/2007 e del 4/9/2007, funzionali alla futura installazione del terzo trasformatore, e quindi certamente inerenti la fase di ampliamento della cabina, furono effettuati in regime di sospensione, concordata dalla committente con le due figure professionali dalla stessa incaricate, tenute completamente all'oscuro; tale sospensione era ben nota ed era stata "accettata" dalla ditta appaltatrice, in persona di F. L.

L'ing. Vigna, coordinatore della sicurezza sulla quale gravavano precise responsabilità in forza dell'incarico conferitole da F. S.p.A., seppe dei suddetti interventi, così come l'ing. Pezzi, solo dopo l'infortunio mortale.

La teste della difesa, particolarmente qualificata ed esperta , ha affermato che, in regime di sospensione lavori, "l'intervento del T. G. non doveva essere effettuato, non doveva essere installato l'ampliamento del quadro, non doveva essere fatto niente dentro quella cabina" .

Il lavoratore della D. D. E., senza l'autorizzazione del coordinatore della sicurezza, non sarebbe potuto neppure entrare nella cabina .

Oltre all'approvazione della D.I.A. ed alla redazione di un nuovo progetto per il terzo trasformatore, la ripresa dei lavori presupponeva anche una nuova riunione di coordinamento della sicurezza, con l'aggiornamento – come espressamente previsto nel verbale del 7/6/2007 – del PSC da parte dello stesso ing. Vigna e la redazione da parte della ditta F. L. del POS, che sui lavori di ampliamento non esisteva .

Ciò che più rileva è che la testimone ha dichiarato che, se informata del fermo programmato del 1° luglio, seguendo un ordine logico, come se fossero prescrizioni subordinate:

⊗ non avrebbe consentito l'installazione del nuovo box all'interno della cabina;

⊗ non avrebbe in ogni caso autorizzato il collegamento alle sbarre della unità funzionale in allestimento, con la messa in tensione della parte superiore;

⊗ avrebbe preteso che il lavoro sull'impianto in quelle condizioni, "sicuramente un lavoro elettrico complesso", fosse eseguito da una persona esperta e formata, con la qualifica di PES richiesta dalla normativa;

© certamente avrebbe richiesto la presenza di un secondo lavoratore.

Poco importa, a questo punto, disquisire in ordine al fatto che quello demandato a T. G., in quell'ambiente (con la tensione nella parte sovrastante del modulo), fosse effettivamente un lavoro elettrico complesso e, prima ancora, se fosse stato un errore effettuare quel collegamento alle sbarre, al fine di evitare un altro fermo degli impianti produttivi : anche su questi aspetti vi è stato dissenso fra i consulenti di Accusa pubblica e privata e quelli delle Difese .

Ciò che conta è che, in modo del tutto ragionevole, la persona sulla quale gravava la responsabilità di adottare le decisioni in tema di sicurezza, così avrebbe fatto.

Invero, sarebbe sufficiente fermarsi al primo gradino: i lavori nella cabina n. 5 erano sospesi, "non doveva essere fatto niente dentro quella cabina"; il cantiere "non esisteva".

Comunque sia, in assenza di collegamento alle sbarre e di tensione, non sarebbe ovviamente successo alcunché.

Se si fosse richiesto un PES per l'esecuzione del lavoro, T. G. non sarebbe potuto andare.

Se fosse stato presente un secondo lavoratore, verosimilmente lo stesso avrebbe impedito al collega di commettere un errore così evidente, come sostenuto dai consulenti degli imputati.

Sarebbe bastata una sola di queste condizioni – ma soprattutto la prima, la più esigibile in quanto chiarissima ed inequivocabile – per evitare il tragico evento.

Cosa successe nella realtà, invece, in spregio alle prescrizioni del coordinatore della sicurezza, concordate con la committente e ben note all'appaltatrice, lo si è nella sostanza già visto, potendosi ora limitare a richiamare od evidenziare poche altre circostanze sintomatiche della totale assenza di analisi, valutazione, pianificazione e programmazione del lavoro elettrico svolto da T. G., nell'ambito degli adempimenti previsti dalla normativa cantieri, conseguente innanzitutto alla omessa informazione della persona – l'ing. Vigna – nominata coordinatore nelle fasi della progettazione e della esecuzione, figura centrale in tema di sicurezza .

A proposito dei lavori sospesi, della cabina chiusa e del cantiere che non doveva esistere, significativa è stata l'affermazione di Andrea Gennari, quando ha spiegato il motivo dell'installazione, l'1/7/2007, del nuovo modulo per alimentare il terzo trasformatore: "era un cantiere aperto, quindi andava terminato in poco tempo" .

Gennari, così come Claudio Bicocchi, elettricista della F. L., ha candidamente riferito che lo stesso giorno, a seguito della individuazione da parte di T. G., presente casualmente in stabilimento, del difetto

dell'interruttore, fu "lasciato a lui decidere come procedere" , dopo che comunque era stato avvertito che la parte superiore sarebbe stata in tensione.

Daniele Amadori, poi, ha dichiarato di avere accompagnato T. G. alla cabina n. 5 la mattina del 4/9/2007 e di avergli chiesto "se aveva bisogno"; ottenuta risposta negativa, se ne andò negli altri reparti. Si è visto che non si è ben capito, stante la contraddittorietà della dichiarazioni del teste, se egli fosse a conoscenza del lavoro che si apprestava a compiere la vittima; certamente nulla sapeva, né in un senso né nell'altro, del quadro in sicurezza e del collegamento alle sbarre .

Mirco Santandrea ed Orazio Berardi, elettricisti della F. S.p.A. che quella mattina si erano recati nei reparti per ripristinare gli interruttori dopo il calo di tensione, neppure erano a conoscenza della presenza nello stabilimento di T. G., che poi, unitamente ad Amadori, rinvennero esanime nella cabina n. 5, non potendo ormai più fare alcunché per salvare la vita al giovane lavoratore.

In conclusione, un quadro desolante, in presenza del quale mai così inappropriato come nella vicenda in esame sarebbe l'utilizzo del termine: "fatalità" .

5. Le singole responsabilità.

Occorre a questo punto procedere alla individuazione dei soggetti responsabili delle descritte condotte colpose, anche se, alla luce delle circostanze di fatto in precedenza descritte, alcune conclusioni sono intuitive.

La posizione di F. L. è la più agevole da esaminare.

Si è visto che egli partecipò alle riunioni del coordinamento di sicurezza nelle quali fu deciso di sospendere i lavori nella cabina n. 5, non dando corso ai lavori di ampliamento prima dell'approvazione della D.I.A. e degli adempimenti anche in tema di sicurezza di cui più volte si è detto.

Egli recepì formalmente la disposizione nella dichiarazione consegnata al direttore dei lavori il 27/6/2007, anch'essa già richiamata .

Lo stesso imputato, a conferma di quanto riferito dai suoi dipendenti, ha ammesso di avere seguito passo dopo passo, venendo informato su tutto, le fasi relative alla installazione del nuovo modulo l'1/7/2007, al suo collegamento alle sbarre, al difetto riscontrato nell'interruttore da parte di T. G., all'intervento programmato con la D. D. E. .

F. L. ha avuto un ruolo di primo piano, una parte attiva in tutto ciò che venne – e non doveva essere – fatto, a lavori sospesi : una condotta colposa macroscopica, di natura commissiva, con una altrettanto evidente efficacia causale sull'incidente mortale.

L'imputato, nel corso dell'esame, ha mostrato una estrema superficialità, evidenziando – ovvero fingendo – di non avere capito neppure ora il senso delle prescrizioni del responsabile dei lavori e del coordinatore della sicurezza, il senso della dichiarazione che lui stesso firmò, il senso delle regole violate.

Non è affatto vero – come visto – che la D.I.A. fosse “riferita a delle strutture che era roba da muratore”.

Ciò nonostante – ha ammesso – lui sapeva che in assenza di D.I.A. non si poteva intervenire nella cabina (era detto nel verbale e l'aveva scritto lui nella sua dichiarazione!); “però...mettere su un box ed allacciarlo agli altri non era mica...”: davvero disarmante .

La prima più significativa regola cautelare violata (con l'esecuzione di lavori in regime di sospensione, senza avvertire responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza e senza la conseguente predisposizione di un piano di sicurezza) mirava evidentemente a scongiurare proprio un evento quale quello verificatosi, del tutto prevedibile ed evitabile, e che in concreto, come visto, non sarebbe accaduto, se detta regola (l'osservanza di una prescrizione dei due massimi responsabili nominati dalla committente, chiara, messa per iscritto, concordata e comunque recepita), fosse stata rispettata.

Le medesime conclusioni finali vanno tratte per M. L., responsabile dell'impianto elettrico di Alfonsine e nel contempo datore di lavoro per la F. S.p.A., in forza di valida delega conferitagli dal presidente della cooperativa Egidio Checcoli , costante e principale referente dell'ing. Pezzi e dell'ing. Vigna per la committenza e di Andrea Gennari, coordinatore degli elettricisti .

L'imputato ha dichiarato che il 1° luglio 2007 si trovava in licenza matrimoniale, ma che era ben a conoscenza del fermo programmato dello stabilimento previsto per quella domenica.

Egli non avrebbe saputo, però, che quel giorno avvenne il collegamento della nuova unità funzionale alle sbarre, del difetto riscontrato , degli accordi successivi per la riparazione e dell'intervento di T. G. il giorno dell'incidente.

Andrea Gennari, all'epoca e tuttora coordinatore degli elettricisti della F. S.p.A. , ha dichiarato di non ricordare se l'ing. M. L. o qualcun altro fosse stato preventivamente informato dell'arrivo del lavoratore della D. D. E. il 4/9/2007, per l'intervento sull'interruttore.

Il teste, però, ha affermato con certezza che la decisione di approfittare del fermo dell'1/7/2007 per installare il nuovo box e fare il collegamento alle sbarre fu presa con la ditta F. L., dopo avere “parlato con la F. S.p.A.”; del resto era una decisione che egli non poteva assumere da solo .

Gennari non ha ricordato chi fosse stato in quella occasione il dirigente della ditta con cui parlò; considerato, però, che M. L. era il suo “referente principale” e che fu quest’ultimo, insieme al presidente, al direttore operativo ed allo stesso Gennari, responsabile dell’officina elettrica, ad assumere la decisione del fermo dell’1/7/2007 , pare ovvio pensare che essa fu dallo stesso teste concordata proprio con l’imputato.

M. L., dunque, al pari di F. L., avrebbe consentito – ed anzi programmato – un lavoro nella cabina n. 5, quando le attività erano sospese, fatto che gli era assolutamente noto, come ricordato dall’ing. Vigna ed ammesso dallo stesso imputato : pur non essendo presente, egli fu informato degli “esiti delle riunioni” del coordinamento di sicurezza; egli ben sapeva, dunque, che i lavori di ampliamento della cabina n. 5 erano sospesi “in attesa di ricevere la D.I.A.”, potendosi solo eseguire alcuni adeguamenti architettonici (demolizione di una parete e installazione di alcuni condizionatori).

Proprio questa circostanza consente di individuare un profilo di grave colpa in capo al responsabile dell’impianto, anche qualora non si ritenesse dimostrato con certezza che la decisione di installare il nuovo modulo e di collegarlo alle sbarre MT fosse stata adottata da Gennari insieme a M. L. (e non invece dallo stesso Gennari da solo o con altro non meglio individuato dirigente della F. S.p.A.).

Proprio all’odierna udienza, infatti, è emerso che a Gennari, coordinatore degli elettricisti, responsabile dell’officina elettrica, quello che più di ogni altro aveva la responsabilità operativa in cantiere, nessuno aveva detto che era stata presentata una D.I.A. per i lavori di ampliamento della cabina , nessuno aveva comunicato che i lavori erano stati sospesi.

E’ evidente che detto onere di informazione gravasse proprio su M. L., responsabile dell’impianto, in chiara posizione di garanzia, anche quale referente principale del responsabile e direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza da una parte e del capo degli elettricisti dall’altra, loro *trait d’union*.

Detta gravissima omissione ha comportato che fosse effettuato quell’intervento sulla cabina, all’oscuro dell’ing. Pezzi e dell’ing. Vigna, con l’installazione del box ed il collegamento alle sbarre e che venisse poi “programmato” l’intervento di riparazione dell’interruttore.

In sostanza: M. L., con un comportamento commissivo ovvero omissivo, si è reso responsabile della medesima condotta colposa ascrivibile a F. L., violando lui direttamente o consentendo che si violasse il divieto di effettuare operazioni comunque rientranti nei lavori di ampliamento della cabina, anche se solo prodromiche e funzionali all’installazione del terzo trasformatore, e ciò in assenza di qualsiasi misura di sicurezza che sarebbe stata adottata, in condizioni normali, secondo il

percorso ricordato dall'ing. Vigna, peraltro specificamente indicato nel verbale redatto ad esito dell'ultima riunione di coordinamento della sicurezza.

Considerato che detto profilo di colpa è di per sé assorbente e che comunque a F. L. e M. L. è direttamente ascrivibile – per il secondo con l'ipotesi alternativa ora formulata – anche l'ulteriore scelta di procedere al collegamento della nuova unità alle sbarre (al solo fine di evitare in futuro un fermo degli impianti produttivi alimentati dalla cabina n. 5), ritiene altresì il giudicante che gli stessi imputati non siano esenti da colpa neppure nel momento in cui non si accertarono che l'operazione nella cabina n. 5 – che comunque non doveva essere fatta – fosse eseguita da una persona esperta (PES), come richiesto dalla norma CEI 11-27, riguardante i lavori su impianti elettrici.

Si è visto che l'ing. Vigna ha definito il lavoro in esame – e tale lo avrebbe considerato, se avvertita – un lavoro elettrico complesso, che avrebbe richiesto l'intervento di un PES e la presenza di un secondo lavoratore durante l'operazione.

Tanto è sufficiente per affermare, ad esito del giudizio controfattuale, che l'evento non si sarebbe verificato anche se, violate le più importanti e logicamente precedenti prescrizioni (cantiere chiuso: nessun lavoro e comunque sbarre non collegate), si fosse seguito quanto sarebbe stato indispensabile ad avviso del massimo responsabile della sicurezza nel cantiere, all'uopo nominato dalla committente.

Non si tratta, invero, di un parere dell'ing. Vigna, bensì di una coerente interpretazione della citata norma, applicabile "alle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi", laddove "per lavoro elettrico si intende un intervento su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell'ambito del quale se non si adottano misure di sicurezza si è in presenza di rischio elettrico".

Le parti attive, dunque, possono essere fuori tensione ed anche in questo caso vanno adottate misure di sicurezza, seguendo precise procedure nella ipotesi in cui – come nella fattispecie – si tratti di lavoro elettrico complesso, in presenza di impianti a media tensione.

L'argomentazione delle difese secondo la quale si trattava di un intervento solo di tipo meccanico sarebbe stata condivisibile se T. G. avesse eseguito il lavoro nella sua officina, come fece in occasione della simulazione.

Ma così non fu: nel momento in cui gli imputati ed i loro consulenti e difensori, i testi Gennari e Bilocchi ed altri ancora hanno con insistenza evidenziato che, dopo il collegamento alle sbarre della nuova unità

funzionale, la tensione (a 15.000 V) era comunque solo nella parte superiore; che non vi era pericolo ad operare nella parte inferiore; che di questo fatto il lavoratore era stato avvertito; che dopo il collegamento del 1° luglio il modulo era stato messo in sicurezza; ecco che – appare chiaro – sono già state evocate procedure e condotte inerenti proprio la sicurezza.

Altro discorso, poi, è ritenere – come pure è stato ritenuto – che procedure e condotte adottate prima dell'intervento della vittima fossero idonee; ciò di cui non pare si possa con fondamento dubitare è che comunque, per l'ambiente in cui veniva eseguito (una cabina con un impianto a MT, ove vi era tensione in una parte vicina a quella ove andava svolta l'attività da parte di T. G.), il lavoro durante il quale avvenne l'incidente era definibile, secondo la normativa, elettrico (complesso) .

Ne consegue che quel tipo di lavoro non poteva essere affidato a T. G., che la qualifica di PES non aveva.

Erroneamente nell'imputazione si è definita la ditta D. D. E. subappaltatrice: è pacifico che la stessa si limitò a vendere a F. L. (anche) quel modulo e che proprio quale ditta fornitrice del box difettoso aveva assunto l'impegno di eliminare il difetto riscontrato nell'interruttore.

Il problema sta proprio qui: una ditta che aveva consegnato un box, con un problema meccanico, venne chiamata ad eseguire "a casa d'altri", in un impianto complesso, un lavoro elettrico.

A questo punto entra in scena prepotentemente la responsabilità di D. R., datore di lavoro della vittima.

L'imputato ha dichiarato di essere stato informato del problema riscontrato all'interruttore e del programmato intervento di T. G., pur avendo ignorato che lo stesso sarebbe stato eseguito dopo che il collegamento alla sbarre a 15.000 V era già stato effettuato.

La circostanza, se vera, non attenua certo la responsabilità del datore di lavoro, che non si curò di verificare l'ambiente in cui il proprio dipendente sarebbe andato ad operare, il rispetto delle procedure, le condizioni di sicurezza.

Come poteva il datore di lavoro non capire che un conto era simulare con una "prova su banco", in officina, l'installazione del perno e ben altra era fare l'operazione su un modulo ove vi era tensione a 15.000 V, sia pure in una parte separata?

Inoltre, ancora più a monte, vi è il fatto che per quel tipo di lavoro T. G. – come detto – non aveva la qualifica necessaria.

La vittima, che era anche rappresentante della sicurezza per i lavoratori, era persona "precisa, scrupolosa", tale ritenuta dal suo datore di lavoro e, come visto, da tutti i suoi colleghi; aveva anche effettuato alcuni interventi esterni , ma era un elettricista cablatore, un operaio di terzo

livello, laddove le operazioni di cablaggio avvengono normalmente su dispositivi senza le connessioni elettriche all'impianto e si differenziano dagli interventi su cabine elettriche a media e bassa tensione.

La norma CEI 11-27 prevede particolari requisiti, relativi soprattutto alla formazione ed all'esperienza, per l'attribuzione della qualifica di PES, che evidentemente T. G. non aveva, non solo perché non vi sono evidenze documentali sul punto, ma soprattutto perché è pacifico che lo stesso datore di lavoro non gli aveva attribuito detta qualifica, con la necessaria dichiarazione scritta .

D. R., in dibattimento , ha affermato che "la dichiarazione non c'era", ma che lui aveva stabilito che T. G. avesse "le caratteristiche per farlo" (il PES), una "intima convinzione" espressa dopo il fatto priva del benché minimo valore.

L'imputato, poi, non si curò neppure di verificare che fosse stata prevista la presenza di una seconda persona che affiancasse T. G., richiesta dalla stessa norma non solo in caso di complessità del lavoro, ma anche di grave difficoltà per un singolo operatore di chiedere aiuto se necessario.

Il tecnico commerciale della D. D. E., Ivan Grazia, ha confermato che gli accordi con la F. L. erano in quel senso, dandolo quasi per scontato e riferendolo in modo un po' ambiguo ; fatto sta che – come visto – Amadori se ne andò quando T. G. gli disse che non aveva bisogno.

Al pur bravo, preciso e coscienzioso operaio di terzo livello della ditta fornitrice del quadro fu lasciata anche questa scelta (quella di operare da solo), dopo quella, assai più importante, di svolgere la propria operazione con la tensione nella parte sovrastante del modulo, pure separata e segregata quanto si vuole.

Sussistono, dunque, con evidenza, le condotte colpose contestate ai tre imputati, in buona parte espressione di generica negligenza, imprudenza ed imperizia.

Anche alcuni profili di colpa specifica, in fatto, sono stati correttamente contestati nell'imputazione, avuto riguardo alla omessa valutazione del rischio elettrico, al prematuro collegamento della nuova unità funzionale alle sbarre MT, alla mancata programmazione del lavoro demandato a T. G. in quel contesto, alla omessa cooperazione fra le imprese coinvolte, alla insufficiente ed inadeguata formazione della stessa vittima in relazione all'operazione da compiere.

Si è visto che, più radicalmente, il lavoro non poteva essere eseguito, essendo il cantiere chiuso e, in quelle (errate) condizioni, non poteva essere affidato ad una persona priva della qualifica di PES, peraltro neppure supportata da alcun altro lavoratore.

E' del tutto pacifico che nel caso di specie fosse applicabile la normativa antinfortunistica relativa ai cantieri temporanei e mobili, introdotta dal D. L.vo. 14/8/1996 n. 494, che subì consistenti modifiche a seguito dell'approvazione del D. L.vo 19/11/1999 n. 528 e che è stata poi trasposta in termini coincidenti nel titolo IV del D. L.vo 9/4/2008 n. 81, poi modificato (ma non su aspetti che rilevano nel caso di specie) dal D. L.vo 3/8/2009 n. 106, che ha mantenuto l'impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in questione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilità dei diversi soggetti.

L'omesso richiamo nell'imputazione di tale normativa, con la quale di fatto tutte le parti si sono misurate, non ha alcun rilievo, nel momento in cui, in particolare, si è a lungo trattato del "cantiere", delle figure professionali nominate dalla committenza, con l'assunzione, sul punto specifico, di ampie prove orali, l'acquisizione di prove documentali e lo stesso esame degli imputati.

In sostanza, mai si potrebbe con fondamento ipotizzare una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo la stessa configurabile solo quando il giudice abbia proceduto ad un vero e proprio stravolgimento dell'imputazione originaria, ovvero ad una variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, sicché l'imputato, trovatosi di fronte ad un fatto del tutto nuovo ed eterogeneo, sia stato posto nella pratica impossibilità di difendersi.

Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che "ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione" .

6. La inapplicabilità dell'art. 41 comma 2° codice penale.

Occorre ora trattare dell'aspetto sul quale si sono concentrati i difensori degli imputati per sostenere l'assenza di responsabilità in capo a M. L., F. L. e D. R., vale a dire – come si è anticipato – della asserita configurabilità nel caso di specie di una condotta della vittima talmente abnorme da spezzare il nesso di causalità fra le condotte colpose poste in essere, a vario titolo, dai tre imputati e l'evento mortale.

Detta caratteristica della condotta – secondo questa prospettazione – sarebbe stata idonea ad interrompere il nesso di condizionamento quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ai sensi dell'art. 41 comma 2° codice penale.

In generale, è del tutto pacifico che la norma invocata sia applicabile “anche nel caso di un processo non completamente avulso dall’antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente autonomo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta” .

In particolare, vi è diritto vivente proprio in ordine all’applicazione di detto principio nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione alla condotta posta in essere dal lavoratore vittima dell’incidente.

Le statuizioni dei giudici di legittimità sono costanti nel tempo e sulla loro validità ed interpretazione, nel corso della proficua discussione, non è emersa alcuna divergenza fra le parti, le quali – Accusa pubblica e privata da una parte, Difese dall’altra – si sono contrapposte, invece, quando si è trattato di dare concreta applicazione ai principi così chiaramente affermati dalla Suprema Corte, che in questa sede pare sufficiente richiamare in sintesi.

I giudici di legittimità hanno più volte statuito che, “poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o opinabile” .

Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti od imperiti del lavoratore che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio, giacché al datore di lavoro, che è garante anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto pure di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela.

L’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica.

A tale regola si fa eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione causale, unicamente in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore, che può verificarsi solo a fronte di condotte abnormi dello stesso, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni.

In questa ottica si esclude che presenti le “caratteristiche di abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore, che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto. Anche quando la condotta del lavoratore sia stata contraria ad una norma di prevenzione, ciò non sarebbe sufficiente a ritenere la sua condotta connotata da abnormità, essendo l’osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore” .

Applicando questi principi al caso di specie, va ribadito innanzitutto che T. G. non era persona sufficientemente esperta, formata ed informata per effettuare quella operazione, quel lavoro elettrico in quel contesto, la cui portata egli, evidentemente, sottovalutò, forse per eccesso di sicurezza: con gli elettricisti della F. S.p.A. e della F. L. parlò di un lavoro di “normale routine” e addirittura di una “manovra stupida”, un “intervento banalissimo” .

Senza addentrarsi nei particolari tecnici e nella sequenza delle operazioni compiute dalla vittima nella decina di minuti in cui lavorò prima di venire a contatto diretto con le parti attive del circuito elettrico, alla tensione di 15.000 V, ed essere folgorato, pare sufficiente richiamare le conclusioni dei consulenti tecnici degli stessi imputati, secondo i quali la manovra di forzatura degli interblocchi fu effettuata da T. G. a causa di un errore.

L’errore fu commesso dal giovane lavoratore forse per eccesso di sicurezza , ovvero per dimenticanza od ancora perché T. G. fu tratto in inganno dalle ripetute manovre di apertura e chiusura dell’interruttore .

Forse detta operazione fu effettuata con l’intenzione di “rendere più agevoli le operazioni” od invece perché T. G. voleva “mettersi nelle condizioni di lavorare più velocemente” , di “affrettare il suo lavoro” .

Vi sono delle incertezze, dunque, in ordine alla sicura ragione per la quale il dipendente della D. D. E. (eletttricista cablatore della ditta che aveva semplicemente fornito il quadro) ad un certo punto effettuò (verosimilmente) quella manovra di forzatura: certo è, invece, che egli commise un tragico errore, ma ciò fece svolgendo, in solitudine, il lavoro che gli era stato affidato, cercando magari di farlo nel più breve tempo possibile.

Lo fece per inesperienza, eccesso di sicurezza, disattenzione, trovandosi magari – ipotesi del tutto teorica – in un momento della vita non sereno , ma ciò egli fece durante e per svolgere il suo lavoro, retribuito con circa 1.500 euro al mese.

Nessuna esorbitanza rispetto alle sue mansioni, nessuna abnormità nella sua condotta: T. G. è morto perché, a monte, vi erano state le gravi e

plurime condotte colpose ascrivibili agli imputati, in assenza delle quali – anche solo di una di esse – l’evento non si sarebbe verificato.

Sugli imputati, datori di lavoro e titolari di un preciso obbligo di garanzia, gravava l’onere di adottare le idonee misure di prevenzione (e di rispettare le prescrizioni dettate dal coordinatore in materia di sicurezza), la cui funzione non é “solo quella di evitare condizioni e modalità produttive pericolose per la salute del lavoratore ma anche quella di evitare le conseguenze degli errori commessi dai lavoratori e dovuti alle più svariate ragioni (inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione ecc)”.

Ne consegue che anche ai fini civilistici, per ciò che concerne, dunque, il profilo risarcitorio, “il concorso di colpa del lavoratore non è ipotizzabile in ogni caso in cui egli abbia tenuto, nell’esecuzione dei suoi compiti assegnatigli, una condotta colposa che abbia avuto efficienza causale sull’evento dannoso” .

7. Il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili.

Va affermata, dunque, la responsabilità di M. L., F. L. e di D. R. per il reato di omicidio colposo loro ascritto, aggravato in quanto il fatto è stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A tutti gli imputati possono essere concesse le attenuanti generiche, soprattutto in virtù della loro completa incensuratezza .

Ad esito della comparazione fra le suddette attenuanti e l’aggravante prevista dall’art. 589 comma 2° c.p., viene espresso un giudizio di equivalenza, posto che la finalità del giudizio previsto dall’art. 69 c.p. è quella di apprezzare la personalità del colpevole e la vera entità del fatto, onde conseguire l’adeguatezza della pena al caso concreto .

Considerata la gravità del reato, desunta dagli elementi di cui all’art. 133 c.p., valutati altresì gli aspetti soggettivi richiamati nella stessa norma, ritiene il giudicante che la pena non possa essere contenuta nel minimo edittale previsto dalla fattispecie base dell’art. 589 c.p. (sei mesi di reclusione).

Infatti, quanto alla gravità del reato, oltre alla massima entità del danno, in re ipsa, va evidenziato l’elevato grado della colpa, manifestatosi – come si è visto – sotto molteplici profili.

In ordine all’aspetto soggettivo, la condotta successiva al reato posta in essere dagli imputati non è stata certamente sintomatica – come si è visto – di resipiscenza e comprensione delle proprie colpe, fossero state o meno determinanti dell’evento.

La pena, comunque, viene contenuta in dieci mesi di reclusione per ciascuno degli imputati , ai quali può essere concesso il beneficio della

sospensione condizionale della pena, unitamente a quello della non menzione, stante il favorevole giudizio prognostico.

Gli imputati vanno condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dall'unica parte civile rimasta nel processo, la giovane moglie con la quale T. G. viveva, che verosimilmente provvedeva al sostentamento suo e del figlio.

La circostanza è stata dedotta da M. B. già nell'atto di costituzione, ma sul punto non è stata acquisita alcuna evidenza processuale, cosicché per la liquidazione del danno complessivo occorre necessariamente rimettere le parti davanti al giudice civile.

Solo alla fine le parti hanno illustrato al giudice che, pacificamente, la costituzione della moglie è avvenuta e la richiesta risarcitoria è stata formulata dalla stessa in proprio, quale "vedova di T. G." e non anche a nome e per conto del figlio minore Samuele.

In questa sede, dunque, secondo il disposto dell'art. 539 comma 2° c.p.p., può essere assegnata una provvisoria, immediatamente esecutiva ex lege, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

La provvisoria può essere assegnata in quanto è stata richiesta dalla parte civile, sia pure erroneamente in unione con la richiesta di liquidazione dell'intero danno in questa sede: infatti, dal sistema delineato dagli artt. 538-540 c.p.p. si evince chiaramente che o l'intero danno, in presenza di prove complete sul punto, viene liquidato in sede penale (e a richiesta, sussistendo giustificati motivi, la condanna può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva) ovvero, se la liquidazione viene rimessa al giudice civile e si pronuncia condanna generica, può essere assegnata, sempre su richiesta della parte civile, una provvisoria, immediatamente esecutiva, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

Ritiene il giudicante, considerato il rapporto di coniugio che legava da oltre sei anni T. G. e M. B., valutati i criteri di liquidazione adottati dai maggiori Tribunali italiani, che il solo danno non patrimoniale patito dalla moglie (in tale sua esclusiva veste), non sia stato inferiore alla somma di 200.000 euro richiesta dalla difesa della stessa parte civile.

P.Q.M.

Visti gli 533 e 535 c.p.p.,

dichiara M. L., F. L. e D. R. colpevoli del reato di omicidio colposo loro ascritto e per l'effetto, concesse a tutti le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, li condanna alla pena di dieci mesi di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,
concede a tutti gli imputati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna M. L., F. L. e D. R. in solido al risarcimento del danno patito da M. B., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Samuele, e rimette all'uopo le parti davanti al giudice civile.

Condanna gli stessi imputati al pagamento in favore di M. B. di una provvisoria, immediatamente esecutiva ex lege, che liquida in 200.000 euro (alla moglie della vittima in proprio), nonché al pagamento delle spese processuali in favore della stessa parte civile, liquidate in complessivi € 10.000, oltre Cassa e IVA come per legge.

Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p., indica il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Ravenna, 28 giugno 2011 (dep. 3 agosto 2011)

Il giudice
(dott. Piero Messini D'Agostini)

INDICE DELLA PARTE MOTIVA

1. Lo svolgimento del dibattimento.	6
2. La ricostruzione del fatto: le circostanze non controverse.	7
3. Le spiegazioni dell'evento: ipotesi.	15
4. Le gravi condotte colpose degli imputati.	26
5. Le singole responsabilità.	38
6. La inapplicabilità dell'art. 41 comma 2° codice penale.	51
7. Il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili.	57